



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 13/03/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2013, n. 229

Art. 14 L.R. n. 19/2010 - Designazione Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia a seguito di scadenza dell'incarico del relativo Direttore generale.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999, concernente la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, stabilisce che il Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie "è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'università", prevedendo altresì che "i requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2 sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto".

Con il Regolamento Regionale n. 13 del 18 luglio 2008 sono state quindi approvate le disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia in attuazione del citato D.Lgs. n. 517/99. In particolare, l'art. 4 del predetto R.R. n. 13/2008 dispone - riprendendo la normativa nazionale innanzi citata - che il Direttore Generale è nominato dalla Regione acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università interessata.

L'art. 24 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 ha introdotto nuove modalità e procedure per la nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che il competente Servizio dell'Assessorato alle Politiche della Salute predisponga ed aggiorni annualmente un elenco regionale dei candidati idonei per titoli alla nomina di Direttore generale (co. 1); che la Giunta regionale disciplini, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei sulla base dei titoli posseduti (co. 3); che sulla base dell'elenco di cui al co. 1, una Commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale (co. 4) predisponga, a seguito di idonea valutazione, un elenco regionale dei candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale (co. 6); che l'individuazione dei Direttori generali della ASL e delle AOU del SSR venga effettuata dalla Giunta Regionale attingendo al predetto elenco dei candidati idonei per titoli e colloquio di cui al co. 6.

Tuttavia, il successivo comma 12-bis dello stesso art. 24 della L.R. 4/2010 - come novellato dall'art. 1, co. 1, lettera b) della L.R. 16 novembre 2010, n. 17 - ha disciplinato in modo specifico la nomina del Direttore generale delle Aziende ospedaliero-universitarie, stabilendo che la stessa "è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 4 del Reg. reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 517/1999), prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore dell'Università".

La Corte Costituzionale, inoltre, nell'ambito del giudizio di legittimità promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul predetto art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i., con sentenza n. 68/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 del citato art. 24 L.R. 4/2010 nella parte in cui non prevedono un rinvio a Protocolli d'intesa tra Università e Regione per la definizione dei criteri metodologici per l'individuazione della rosa dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti, alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero- Universitarie.

La Giunta Regionale, pertanto, con Deliberazione n. 432 del 10/3/2011, ha ottemperato alla citata sentenza della Corte Costituzionale, rettificando tutti gli atti relativi al procedimento per la formazione del predetto elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti SSR ed escludendone la validità con riferimento ai Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, per cui si rinviava ad un successivo provvedimento da emanarsi ad avvenuta definizione, nell'ambito di apposito protocollo d'intesa Regione/Università, dei criteri metodologici per l'individuazione dei candidati idonei alla nomina sulla base dei requisiti posseduti.

In data 2 dicembre 2011 il Presidente della Regione Puglia ed i Rettori delle Università di Bari e Foggia hanno sottoscritto l' "Intesa tra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari e di Foggia per la definizione dei requisiti e della procedura di nomina a Direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia", giusta nota della Segreteria Particolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 5644/SP del 6/12/2011.

La Giunta Regionale, pertanto, con la D.G.R. n. 733 del 23/4/2012 ha approvato lo schema di avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero- Universitarie del Servizio Sanitario Regionale, elaborato sulla base dei requisiti e delle procedure di nomina stabilite nella predetta Intesa Regione/Università del 2/12/2011, e con la successiva D.G.R. n. 1790 dell'11/9/2012 ha approvato l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario della Regione Puglia.

Successivamente, tuttavia, il Decreto-Legge n. 158 del 13/9/2012 convertito con modificazioni in L. 189 dell'8/11/2012 ha introdotto rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. in relazione, fra l'altro, ai requisiti ed alle procedure per la nomina dei direttori generali delle Aziende ed enti del SSR.

In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. a) della predetta L. 189/2012 ha sostituito il comma 3 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 come di seguito:

"La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di

adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie”.

Le modifiche apportate dal predetto comma 1 all'articolo 3-bis, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. “non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ” (14/9/2012 n.d.r.), come espressamente previsto dal successivo comma 2 dello stesso art. 4 L. 189/2012.

Le Regioni peraltro, come sancito dal medesimo art. 4, comma 3, “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo”.

La novella introdotta dal predetto art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 indica quindi in via generale i requisiti e le procedure per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, facendo riferimento ad un unico “elenco regionale di idonei” - comune a tutte le Aziende ed Enti del S.S.R. - in alternativa al quale si potrà fare ricorso agli “analoghi elenchi delle altre regioni”, che in nessun caso comunque prevedono distinzioni fra Direttori generali delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici.

E' attualmente in corso di predisposizione pertanto, da parte del competente Servizio regionale, un disegno di legge volto ad adeguare l'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. alla nuova disciplina normativa in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR recata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 innanzi citata, riunificando il procedimento di selezione pubblica per la costituzione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia, pur mantenendo ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di Aziende Ospedaliero- Universitarie, scelto nell'ambito dell'elenco di idonei predisposto secondo i requisiti e le procedure di cui innanzi. Risulta analogamente in corso di predisposizione e sottoscrizione la modifica della citata Intesa Regione- Università del 2/12/2011, recante definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina a Direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia, in adeguamento all'art. 4, co. 1, lett. a) della L. n. 189/2012, come già concordato con le Università degli Studi di Bari e di Foggia in sede di Commissione paritetica nella riunione del 3/12/2012.

Tale adeguamento alla recente evoluzione normativa, evidentemente, risulta pre-condizione per l'aggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR di cui all'articolo 3-bis, comma 3 del Decreto legislativo 502/1992 come novellato dalla predetta normativa, e conseguentemente - nel caso di specie - pre-condizione per la nomina del nuovo Direttore generale dell'A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia.

Peraltro, la L.R. n. 19/2010 ha provveduto a disciplinare la nomina dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie del S.S.R., prevedendo espressamente all'art. 14 che:

“1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale, che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dell'ufficio.
4. Per le aziende ospedaliero-universitarie la nomina del Commissario straordinario avviene d'intesa con l'università degli studi competente per territorio.
5. Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia ”.

Dunque, considerato che:

- La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2224 del 18/11/2008, acquisita l'intesa da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, nominava il dott. Tommaso Moretti quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia per un periodo di anni quattro a decorrere dalla data di insediamento, avvenuto in data 24/12/2008. L'incarico del dott. Moretti risulta, pertanto, scaduto in data 24/12/2012.
- La L. 444/1994 ha stabilito che gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto, termine entro il quale gli stessi devono essere ricostituiti, e che gli organi amministrativi non ricostituiti nel predetto termine possono essere prorogati per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine medesimo, dunque nel caso di specie non oltre l'8 febbraio 2013.
- Le modifiche apportate dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 all'art. 3-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92 non consentono di provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., attesa l'inutilizzabilità a tal fine dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. approvato con D.G.R. n.1790/2012, e la conseguente necessità di provvedere in via preliminare all'adeguamento della normativa regionale vigente in materia e della relativa Intesa Regione-Università come innanzi specificato. La scadenza del mandato del dott. Moretti, infatti, risultando successiva alla data di entrata in vigore Decreto-Legge n. 158 del 13/9/2012 (entrato in vigore il 14/9/2012), convertito con modificazioni in L. 189 dell'8/11/2012, non rientra fra i “procedimenti di nomina pendenti” alla stessa data del 14/9/2012 per cui l'art. 4, comma 2 della L. 189/2012 prevede una specifica clausola di salvaguardia, escludendoli dall'applicazione delle norme in parola.

Si ritiene quindi opportuno che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, proceda - ai sensi dell'art. 14, co. 1 L.R. 19/2010 - alla nomina di un Commissario Straordinario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92 come sostituito dalla L. 189/2012. Tale Commissario straordinario, nominato d'intesa con l'Università interessata, dovrà provvedere alla gestione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, da effettuarsi entro sei mesi dalla vacanza dell'Ufficio.

Occorre precisare, a tale riguardo, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2770 del 14/12/2010, avente ad oggetto “Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normoprocedurali per la trasparenza e la semplificazione”, sono state emanate disposizioni normo-procedurali in materia di nomina e/o designazioni di rappresentanti regionali in Enti e/o Organismi, in base alle quali risulta necessario accertare in via preliminare il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalla normativa di riferimento (attraverso richiesta all'interessato del relativo curriculum professionale siglato e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 s.m.i. in materia di privacy), l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla normativa di

riferimento, l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990 nonché l'assenza di situazioni ostative alla nomina di cui all'art. 7 della L.R. 24/1978 s.m.i.

Per quanto innanzi, attesa l'avvenuta scadenza in data 24/12/2012 dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, si propone la designazione del Commissario Straordinario della stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, rinviando a successivo atto giuntale la relativa nomina, ad avvenuta acquisizione dell'intesa da parte dell'Università degli Studi di Foggia sul nominativo del Commissario straordinario designato con il presente schema di provvedimento, nonché ad avvenuta verifica del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti specifici previsti per il Commissario straordinario dall'art. 14, co. 2 della L.R. n. 19/2010 (ovvero i medesimi requisiti previsti per i Direttori generali dall'articolo 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 come sostituito dalla L. 189/2012, e cioè " possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie" nonché il possesso "di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione"), l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come recentemente modificato dalla L. 190/2012, l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990 nonché l'assenza di situazioni ostative alla nomina di cui all'art. 7 della L.R. 24/1978 s.m.i.

Il competente Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica dovrà quindi procedere alle verifiche di cui innanzi, che a norma della citata D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 seguono le designazioni e precedono le nomine.

Copertura finanziaria L.R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art.4 co.4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di prendere atto dell'avvenuta scadenza, in data 24/12/2012, dell'incarico del dott. Tommaso Moretti quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e dell'impossibilità di provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale entro i sessanta giorni previsti

dall'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., attesa l'inutilizzabilità a tal fine dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. approvato con D.G.R. n.1790/2012 e la conseguente necessità di provvedere all'adeguamento al disposto della L. 189/2012 tanto della normativa regionale vigente in materia quanto della relativa Intesa Regione-Università;

- di designare quale Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19/2010 e nelle more della nomina del nuovo Direttore generale da effettuarsi entro sei mesi dalla vacanza dell'Ufficio, il dott. MORETTI Tommaso, nato a \_\_\_\_\_ il 15/12/1940 e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 come recentemente sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a) della L. 189/2012 (ovvero il "possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie" nonché il possesso "di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione");

- di rinviare a successivo atto giuntale la nomina del Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, ad avvenuta acquisizione dell'intesa con l'Università degli Studi di Foggia sul nominativo del soggetto designato con il presente provvedimento, nonché ad avvenuta verifica del possesso da parte del soggetto designato dei requisiti specifici previsti per il Commissario straordinario dall'art. 14, co. 2 della L.R. n. 19/2010, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come recentemente modificato dalla L. 190/2012, l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990 nonché l'assenza di situazioni ostative alla nomina di cui all'art. 7 della L.R. 24/1978 s.m.i.

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Alba Sasso